SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Karvezide». (Decreto n. 55/99).

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Mirapexin». (Decreto n. 56/99).

99A1414-99A1415

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1999, n. **49.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE GOVERNMENTS OF THE NATIONS CONTRIBUTING TO THE MULTINATIONAL PROTECTION FORCE BEARING ON THE STATUS OF THE SAID FORCE

Considering: Resolution 1101 adopted by the Security Council of the United Nations on 28th March, 1997, authorizing a Multinational Protection Force (FMP) in ALBANIA;

Taking note: of the consent of the Government of the Republic of ALBANIA to a multinational military Force with Italian leadership;

the Government of ALBANIA and the Government of those Nations contributing to the FMP. hereinafter called the Parties, hereby;

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Article I

Scope of application and definitions

1. The provisions of this Agreement apply to the civilian and military personnel. property and assets of national elements/units of those Nations participating in the operation. when acting in connection to the Operation or the relief of the civilian population.

2. Supplementary arrangements may be concluded by the contracting Parties to work out details for the Operation also taking into account its further development.

3. Unless specifically provided otherwise, the provisions of the present Agreement and any obligation undertaken by the authorities or any privilege, immunity, facility or concession granted to the FMP in the Republic of ALBANIA or any member thereof apply in the Republic of ALBANIA.

4. For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:
   (a) "the FMP" means the Multinational Protection Force, consisting of a coalition of Nations contributing troops in order to carry out Resolution 1101 adopted by the Security Council of the United Nations on 28 March 1997, authorizing upon request an intervention by a Multinational Protection Force in the Republic of Albania.
   (b) "the Operation" means the support, preparation and participation by Nations. contributing to the FPM;
   (c) "FMP personnel" means the military and civilian personnel belonging to the land. sea or air armed services of the FMP in the Republic of ALBANIA when in the territory of the

Republic of ALBANIA in connection with their official duties, with the exception of personnel locally recruited;

(d) "facilities" means all premises and land required for conducting the operational, training and administrative activities by the FMP for the Operation as well as for accommodations of the FMP personnel;

(e) "Government" means the Government of the Republic of ALBANIA.

Article II

Privileges and immunities of the FMP and FMP-personnel

1. The FMP and the FMP-personnel, enjoying privileges and immunities under this Agreement. shall refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the present Agreements. The FMP and the FMP-personnel shall respect local laws and regulations insofar as it is compatible with the entrusted mandate. The FMP Force Commander shall take all appropriate measures to ensure the observance of those obligations.

2. The Government undertakes to respect the exclusively international nature of the FMP. The FMP and the FMP-personnel, during their own activity in ALBANIA, should contact and cooperate with the legitimate central and local authorities of the Republic of ALBANIA.

3. Unless otherwise provided for in the present Agreement, the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 concerning experts on mission shall apply, *mutatis mutandis*, to the FMP and the FMP-personnel involved in the operation, furthermore, all properties and assets belonging to the contributing Nations and present in ALBANIA within the framework of the operation should enjoy the same privileges and immunities defined in the above mentioned United Nations Convention and mentioned in the present Agreement.

4. FMP-personnel shall be exempted from taxation by the Republic of ALBANIA on the salaries and emoluments received from the FMP and on any income received from outside the Republic of ALBANIA.

5. The Authorities of the Republic of ALBANIA shall accept as valid, without tax or fee, driving licenses and other licences and permits issued to FMP-personnel by their respective national Authorities.

6. Military FMP-personnel shall normally wear uniforms, and FMP-personnel may possess and carry arms if authorized to do so by their orders.

7. FMP shall be permitted to display FMP-flag or insignia and/or national flags or insignia of its constituent national elements/units on any uniform, means of transport or facility.

Article III

Jurisdiction

1. All FMP-personnel shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue even after they cease to be members of or employed by the FMP and after the expiration of the other provisions of the present Agreement.

2. Being considered as experts on mission, FMP-personnel shall be immune from personal arrest or detention. FMP-personnel mistakenly arrested or detained shall immediately be turned over to the FMP Authorities.

3. Should the Government consider that any FMP-personnel have committed a criminal offence, it shall promptly inform the FMP Force Commander and present to him any evidence available to it. Subject to the provisions of Article II, paragraph 3, FMP-personnel shall under all circumstances and at all times be subject to the exclusive jurisdiction of their respective national elements in respect of any criminal or disciplinary offences which may be committed by them in the Republic of ALBANIA, unless the Nation having such jurisdiction decides, taking in account the nature of the criminal offences, not to exercise it in favour of the Government under extradition procedures.

4. The FMP and the Authorities of the Republic of ALBANIA shall assist each other in the exercise of their respective jurisdictions. The contributing Nations to the FMP shall inform the Government about legal actions taken against the FMP-personnel who have committed a criminal offence.

Article IV

Identification

1. The FMP Force Commander shall issue to each member of the FMP before or as soon as possible after such member's first entry into the Republic of ALBANIA, as well as to all locally recruited personnel, a numbered identity card, which shall show full name, date of birth, title or rank, service (if appropriate) and photograph. Except as provided for in Article VI, paragraph 3 of the present Agreement, such identity card shall be the only document required of FMP-personnel.

2. FMP-personnel as well as locally recruited personnel shall be required to present, but not to surrender, their FMP identity cards upon demand of an appropriate official of the Government.

Article V

Deceased members

1. The FMP Force Commander shall have the right to take charge of and dispose of the body of a member of the FMP, who dies in the Republic of ALBANIA, as well as that member's personal property located within the Republic of ALBANIA.

2. Autopsies will not be performed on FMP-personnel without the agreement of the contributing Nation concerned.

Article VI

Entry and departure; transport; free and unrestricted passage.

1. The FMP and FMP-personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the Republic of ALBANIA, including airspace and territorial waters of the Republic of ALBANIA. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities required for support, training, and operations. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the Republic of ALBANIA of the FMP and FMP personnel. For that purpose, the FMP-personnel shall be exempt from passports and visa regulations and immigration and restrictions on entering into or departing from the Republic of ALBANIA. They shall also be exempt from any regulations governing the resident of aliens in the Republic of ALBANIA, including registration, but shall not be considered as acquiring any right to permanent residence or domicile in the Republic of ALBANIA.

2. The Government undertakes to supply the FMP, where necessary, with maps and other information, including locations of minefields and other dangerous impediments, which may be useful in facilitating its movements.

3. For the purpose of such entry or departure, FMP-personnel shall only be required to have:

   (a) an individual or collective movement order issued by or under the authority of the FMP Force Commander or any appropriate authority of a nation contributing to the FMP;

   (b) a personal identity card issued (in accordance with article IV, paragraph 1. of the present Agreement) except in the case of first entry, when the personal identity card issued by the appropriate authorities of a Nation contributing to the FMP shall be accepted in lieu of the said identity card.

   Operations, training and movement shall not be allowed to be impeded or delayed by requests of the Albanian authorities to produce the above mentioned documents.

4. The Albanian authorities shall facilitate with all appropriate means all movements of personnel, vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, through ports, airports or roads used.

5. The FMP shall be exempt from providing inventories or other routine customs documentation on personnel, vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, and provisions entering, exiting, or transiting the Albanian territory in support of the Operation.

6. The FMP will use airports and related airport services, roads and ports without payment of duties, dues, tolls or charges. However, the FMP shall not claim exemptions from reasonable charges for service requested and received, but operations/movements and access shall not be allowed to be impeded pending payment for such services.

7. Vehicles, vessels, aircraft used in support of the Operation shall not be subject to licensing or registration requirements, nor commercial insurance.

Article VII

Premises required for conducting the operational and administrative activities of the FMP and for accommodating the FMP-personnel: immunity of FPM premises.

1. The Government shall make available free of charge, tax or duty to the FMP and in agreement with the FMP Force Commander:

   (a) such areas and buildings for headquarters, camps or other premises as may be necessary for the conduct of the operational and administrative activities of the FMP and to the extent possible, for the accommodation of the FMP-personnel. Without prejudice to the fact that all such premises remain Host Nation territory, they shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the FMP;

   (b) the FMP Force Commanders alone may consent to the entry of any government official or of any other person not a member of the FMP to such premises.

2. The Government undertakes to assist the FMP in obtaining and making available, where applicable, water, electricity and other facilities free of charge, or, where this is not possible, at the most favourable rate, and in the case of interruption or threat of interruption of service, to give as far as is within its powers the same priority to the needs of the FMP as to essential services. Where such utilities or facilities are not provided free of charge, payment shall be made by the FMP on terms to be agreed with the competent authorities of the Republic of ALBANIA. The FMP shall be responsible for the maintenance and upkeep of facilities so provided; being understood that operation, movements, access shall not be hindered pending payment of these charges and duties.

3. The FMP shall have the right, where necessary, to generate, within its premises, electricity for its use and to transmit and distribute such electricity.

4. The FMP may in the conduct of the Operation, have reed to make improvements or modifications to certain infrastructure of the Republic of ALBANIA such as roads, utility systems, bridges, tunnels, buildings, etc.. Any such improvements or modifications of a non-temporary nature shall become part of and in the same ownership as that infrastructure. Temporary improvements or modifications may be removed at the discretion of the FMP Commanders, and the facility returned to as near its original condition as possible.

Article VIII

Claims and legal proceedings

1. Claims for damage or injury to Government personnel or property, or to private personnel or property of the Republic of ALBANIA shall be submitted through governmental Authorities of the Republic of ALBANIA to the FMP Force Commander, and shall be settled in accordance with the following provisions.

In case of harm to personnel or damage to the property of FMP caused by the Government of the Republic of ALBANIA, by its personnel or any of its citizens, except in case of serious and intentional misdeed, each contributing Nation to the FMP could waive all claims for compensation, restauration or reimboursement for the harm or damage caused.

2. Claims procedures and procedures for settling disputes which may arise from injurious acts or events caused by the FMP or FMP - personnel acting to the disadvantage of the Republic of ALBANIA, the legal persons or the citizens of the Republic ALBANIA, as well as procedures for addressing damages claims by the FMP shall be set up by separate Arrangements.

3. Claims arising out of activities in connection with civil disturbances, protection of the FMP, firing of weapons, or which are incidents to an operational necessity (e.g. activities which provide for the support, implementation and participation by FMP and FMP personnel in the Operation and which are necessary for the protection of the FMP), are excluded and shall not furnish the basis for the payment of claims.

4. If any civil proceeding is instituted against FMP - personnel before any Albanian Court, the FMP Force Commander shall be notified immediately and he shall certify to the Court whether or not the proceeding is related to the official functions and duties of the person concerned.

(a) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is related to official functions/duties, such proceedings shall be discontinued. Except as otherwise agreed, any dispute or claim of a private law character to which the FMP or any FMP personnel is a party and over which the Albanian Courts do not have jurisdiction because of any provision of this Agreement, shall be settled by a standing Claims Commission to be established for that purpose by agreement in accordance with art.12.

(b) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is not related to official functions/duties, the proceeding may continue. If the FMP Force Commander certifies that a member of the FMP and operations is unable because of official functions/duties or authorized absence to protect his/her interests in the proceeding, the Court shall at the defendant's request suspend the proceeding until the elimination of the disability, but for not more than ninety days. Property of a member of the FMP and operations that is certified by the FMP Force Commander to be needed by the defendant for the fulfilment of his/her official functions/duties shall be free of seizure for the satisfaction of a judgement, decision or order.
The personal liberty of a member of the FMP and operations shall not be restricted in a civil proceeding, whether to enforce a judgement, decision on order, to compel an oath or for any other reason.

Article IX

Provisions, supplies and services, and sanitary arrangements

1. The Government undertakes to make available to the FMP, to the maximum extent, and whenever possible free of charge, facilities and supplies, such as food and fuel, vehicles and other equipment, provisions and other goods and services required for its subsistence and operations. In case of purchases made by the FMP on the local market, the FMP shall, on the basis of observations made and information provided by the Government in that respect,

avoid any adverse effect on the local economy. The FMP shall be exempt from general sales taxes in respect of all official purchases in the Republic of ALBANIA.

2. The FMP shall be allowed to import and to export free of duty or other restriction equipment, provisions, and supplies, necessary for the Operation, provided such goods are for the official use of the FMP or for sale via commissaries or canteens provided for FMP-personnel. Goods sold shall be solely for the use of FMP-personnel and not transferable to other parties.

3. The FMP and the Government shall cooperate with respect to sanitary services and shall extend to each other the fullest cooperation in matters concerning health particularly with respect to the control of communicable diseases, in accordance with international Conventions.

4. The FMP shall be allowed to contract directly with suppliers for services and supplies in the Republic of ALBANIA without payment of tax or duties. Such services and supplies shall not be subject to sales or other taxes. However, local personnel recruited and hired by the FMP shall:

   (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

   (b) be immune from national services and/or military service obligations:

   (c) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the FMP.

Article X

Currency

1. The Government undertakes to make available to the FMP against reimbursement in mutually acceptable currency, local currency required for the use of the FMP, including the payment of FMP-personnel, at the rate of exchange most favourable to the FMP.

Article XI

Communications

1. The Government recognises that the use of communications channels shall be necessary for the Operation. The FMP shall be allowed to operate its own internal mail and telecommunications services, including broadcast services.
   This shall include the right to utilize such means and services as required to assure full ability to communicate, and the right to use all of the electro-magnetic spectrum for this purpose, free of cost. In implementing this right, the FMP shall make every reasonable effort to coordinate with and take into account the needs and requirements of appropriate authorities of the Republic of ALBANIA.

Article XII

Liaison

The FMP Force Commander and the Government shall take appropriate measures to ensure close and reciprocal liaison at every appropriate level.

Article XIII

Disputes

1. Disputes related to the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be settled by direct negotiations shall, unless otherwise agreed, be settled exclusively through diplomatic channels between ALBANIA and contributing Nations.

2. Disputes concerning the terms of employment and conditions of service of locally recruited personnel shall be settled by the administrative procedures to be established between the FMP Force Commander and the Albanian Authorities.

Article XIV

Miscellaneous Provisions

1. Whenever the present Agreement refers to the privileges, immunities and rights of the FMP and FMP-personnel and to the facilities the Government undertakes to provide to the FMP, the Government shall have the ultimate responsibility for the implementation and fulfilment of such privileges, immunities, rights and facilities by the appropriate local authorities of the Republic of ALBANIA.

2. The present Agreement shall enter into force on the day after the deposit of the last declaration by Parties on the completion of their internal procedures provided at this end.
The present Agreement shall be applicable as from the day of its signature.
Waiting for completion of the internal procedures, the Party concerned declares the present Agreement provisionally applicable at the moment of the signature.

3. The present Agreement shall remain in force until the departure of the final element of the FMP from the Republic of ALBANIA except that:

   (a) article III, paragraph 1, and article IX, paragraph 4, and article XIII shall remain in force;

   (b) the provisions of article VIII, paragraph 1, 2 and 3 shall remain in force until all claims have been settled, that arose prior to the termination of the present Agreement and were submitted within the provision of separate arrangements mentioned in article VIII, paragraph 2.

4. Any Party to the present Agreement may propose amendments to any of its provisions.
Any such amendments will enter into force when accepted in writing by all signatory States.

5. Any Party wishing to withdraw from this Agreement must give a two months notice, in writing, to all other Signatories.

6. Any Nation will have the right to accede to the present Agreement; for this Nation the Agreement will enter into force upon signature or ratification, as the case may be.

IN WITNESS THEREOF

the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.

Done in Rome on 21st april 1997 in the English language in a single original which shall be deposited in the archives of the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic.
The Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI DELLE NAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORZA MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE SULLO STATUS DI DETTA FORZA

Considerando la Risoluzione 1101 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in ALBANIA;

Prendendo atto del consenso dato dal Governo della Repubblica di ALBANIA ad una Forza militare multinazionale guidata dall'Italia;

il Governo di ALBANIA ed il Governo delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, qui di seguito denominate le Parti,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Sfera di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al personale civile e militare, alle proprietà ed ai beni degli elementi/unità nazionali delle Nazioni che partecipano all'operazione quando agiscono in relazione all'Operazione o per prestare soccorso alla popolazione civile.

2. Le Parti contraenti potranno stipulare accordi supplementari per definire i dettagli dell'Operazione, tenendo conto anche della sua evoluzione futura.

3. Tranne nel caso in cui specificamente previsto altrove, le disposizioni del presente Accordo e gli obblighi assunti dalle autorità, ovvero i privilegi, le immunità, le

agevolazioni o le concessioni accordate alla FMP nella Repubblica di Albania o a ciascuno dei suoi membri si applicheranno nella Repubblica di Albania.

4. Ai fini del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:
   (a) "**la FMP**" indica la Forza Multinazionale di Protezione, che consiste in una coalizione di Nazioni che forniscono truppe, allo scopo di attuare la Risoluzione 1101, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza, su richiesta, un intervento della Forza Multinazionale di Protezione nella Repubblica di Albania;
   (b) "**l'Operazione**" indica il sostegno, la preparazione e la partecipazione delle Nazioni che contribuiscono alla FMP,
   (c) "**il personale della FMP**" indica il personale militare e civile appartenente ai servizi armati terrestri, marittimi o aerei della FMP nella Repubblica di Albania, quando si trova nel territorio della Repubblica di Albania per espletare i suoi doveri ufficiali, ad eccezione del personale assunto localmente;
   (d) "**strutture**" indica tutti i locali ed il territorio necessario per svolgere le attività operative, di addestramento ed amministrative dalla FMP per l'Operazione, nonché per alloggiare il personale della FMP;
   (e) "**Governo**" indica il Governo della Repubblica di Albania.

Articolo II
Privilegi e immunità della FMP e del personale della FMP

1. La FMP ed il personale della FMP che gode dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l'imparzialità e l'internazionalità dei loro doveri, o che non siano conformi allo spirito del presente Accordo. La FMP ed il personale della FMP rispetteranno le leggi ed i regolamenti locali, compatibilmente con il mandato ad essi affidato. Il Comandante della Forza FMP adotterà i provvedimenti atti a garantire il rispetto di tali obblighi.

2. Il Governo si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale della FMP. La FMP ed il personale della FMP, nel corso delle attività svolte in Albania, dovranno contattare e collaborare con le legittime autorità centrali e locali della Repubblica di Albania.

3. Tranne nel caso in cui diversamente previsto nel presente Accordo, le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, relativa agli esperti in missione, si applicheranno, *mutatis mutandis*, alla FMP ed al personale della FMP che partecipa all'Operazione; inoltre, tutte le proprietà ed i beni che appartengono alle Nazioni partecipanti e presenti in Albania nell'ambito dell'operazione godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui alla summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite, citata nel presente Accordo.

4. La Repubblica di Albania esenterà da tassazione gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal personale della FMP e tutti i redditi percepiti al di fuori della Repubblica di Albania.

5. Le Autorità della Repubblica di Albania accetteranno come validi, in esenzione da imposte o bolli, le patenti di guida e le altre licenze e permessi rilasciati al personale della FMP dalle rispettive Autorità nazionali.

6. Il personale militare della FMP indosserà di norma uniformi, ed il personale della FMP potrà possedere e portare armi, se all'uopo espressamente autorizzato.

7. Alla FMP sarà consentito applicare la bandiera o l'emblema della FMP e/o le bandiere o gli emblemi degli elementi/unità nazionali che la costituiscono su tutte le uniformi, i mezzi di trasporto o le strutture.

Articolo III
Giurisdizione

1. Tutti i membri del personale della FMP saranno immuni da procedimenti legali per le parole scritte o pronunciate e tutti gli atti svolti in servizio. Tale immunità continuerà anche quando non saranno più membri o impiegati della FMP e dopo che le altre disposizioni del presente Accordo saranno decadute.

2. Poiché saranno considerati esperti in missione, i membri del personale della FMP saranno immuni da arresto o detenzione personale. Il personale della FMP arrestato o detenuto per errore sarà immediatamente consegnato alle Autorità della FMP.

3. Nel caso in cui il Governo ritenga che un membro del personale della FMP abbia commesso un reato penale, ne informerà tempestivamente il Comandante della Forza FMP, e gli presenterà tutte le prove disponibili. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo II, paragrafo 3, il personale della FMP sarà sempre e comunque soggetto alla giurisdizione esclusiva dei rispettivi elementi nazionali per quanto riguarda qualunque reato penale o disciplinare eventualmente da esso perpetrato nella Repubblica di Albania, tranne nel caso in cui la Nazione a cui compete tale giurisdizione non decida, data la natura dei reati penali, di non esercitarla a favore del Governo, ai sensi delle procedure di estradizione.

4. La FMP e le Autorità della Repubblica di Albania si presteranno assistenza reciproca nell'esercizio delle rispettive giurisdizioni. Le Nazioni che partecipano alla FMP informeranno il Governo delle azioni legali intentate nei confronti del personale della FMP che ha commesso un reato penale.

Articolo IV
Identificazione

1. Il Comandante della Forza della FMP rilascerà ad ogni membro della FMP, prima o non appena possibile dopo il suo primo ingresso nella Repubblica di Albania, come pure a tutto il personale assunto localmente, una carta di identità numerata, indicante il nome per esteso, la data di nascita, la mansione o la qualifica, il servizio (se del caso) e la fotografia. Fatta salva l'eccezione di cui all'Articolo VI, paragrafo 3, del presente Accordo, tale carta d'identità sarà l'unico documento richiesto al personale della FMP.

2. Il personale della FMP ed il personale assunto localmente sarà tenuto a presentare, ma non a consegnare, la carta di identità della FMP su richiesta di un funzionario preposto del Governo.

Articolo V
Membri deceduti

1. Il Comandante della Forza della FMP avrà il diritto di prendere in carico e di disporre del corpo dei membri della FMP che muoiono nella Repubblica di Albania, nonché degli effetti personali di proprietà di tali membri, ubicati nella Repubblica di Albania.

2. Non verranno eseguite autopsie sui corpi del personale della FMP senza il consenso della Nazione partecipante interessata.

Articolo VI
Ingresso e partenza: trasporti: libertà illimitata di passaggio

1. La FMP ed il personale della FMP godranno, insieme con i loro veicoli, navi, aeromobili ed attrezzature, della libertà illimitata di passaggio, nonché dell'accesso senza impedimenti attraverso tutta la Repubblica di Albania, ivi compresi lo spazio aereo e le acque territoriali della Repubblica di Albania. Ciò comprende, ma non esclusivamente, il diritto a bivaccare, eseguire manovre, acquartierarsi ed utilizzare le zone o le strutture necessarie per il supporto, l'addestramento e le operazioni. Il Governo si impegna a facilitare l'ingresso e la partenza dalla Repubblica di Albania della FMP e del personale della FMP. A tal fine, il personale della FMP sarà esonerato dai regolamenti relativi a passaporti, visti e immigrazione e dalle restrizioni all'ingresso o alla partenza dalla Repubblica di Albania. Esso sarà altresì esonerato dai regolamenti che disciplinano la residenza degli stranieri nella Repubblica di Albania, ivi compresa la registrazione, ma non si potrà ritenere che abbia acquisito il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nella Repubblica di Albania.

2. Il Governo si impegna a procurare alla FMP, ove necessario, le carte e le altre informazioni, ivi compresa l'ubicazione dei campi di mine ed altri impedimenti pericolosi, che possono essere utili per facilitare i suoi movimenti.

3. Ai fini di tale ingresso o partenza, al personale della FMP sarà solo chiesto di essere in possesso di:

(a) un ordine di spostamento individuale o collettivo rilasciato da o previa autorizzazione del Comandante della Forza FMP o di qualunque altra autorità preposta di una nazione che partecipa alla FMP;

(b) un documento di identità personale rilasciato (in conformità con l'Articolo IV, paragrafo 1, del presente Accordo), tranne nel caso in cui si tratti del primo ingresso, quando la carta di identità personale rilasciata dalle autorità competenti di una Nazione che partecipa alla FMP sarà accettata al posto di detta carta di identità.

Non si dovrà permettere che le operazioni, l'addestramento e gli spostamenti vengano ostacolati o ritardati da richieste delle autorità albanesi di mostrare i documenti sopra menzionati.

4. Le autorità albanesi agevoleranno con i mezzi adeguati tutti i movimenti di personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature e approvvigionamenti attraverso i porti, gli aeroporti o le strade utilizzate.

5. La FMP sarà esonerata dal presentare inventari o altra regolare documentazione doganale su personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature, approvvigionamenti e forniture che entrano, escono o transitano nel territorio albanese a sostegno dell'Operazione.

6. La FMP utilizzerà gli aeroporti ed i relativi servizi aeroportuali, le strade ed i porti senza pagare dazi, tasse, pedaggi o tariffe. Tuttavia, la FMP non pretenderà di ottenere esenzioni da corrispettivi per servizi chiesti e ricevuti, ma non si consentirà che vengano ostacolate operazioni/movimenti ed accesso nell'attesa che tali servizi vengano pagati.

7. I veicoli, le navi e gli aeromobili usati a sostegno dell'Operazione non saranno soggetti all'obbligo di autorizzazioni o registrazioni, né ad assicurazione commerciale.

Articolo VII

Locali necessari per svolgere le attività operative ed amministrative della FMP e per ospitare il personale della FMP: immunità dei locali della FMP

1. Il Governo metterà a disposizione della FMP in esenzione da oneri, imposte o dazi ed in accordo con il Comandante della Forza FMP:

(a) le aree e gli edifici per i quartier generali, i campi o altri locali che potranno essere necessari per svolgere le attività operative ed amministrative della FMP e, nella misura del possibile, per la sistemazione del personale della FMP. Fermo restando il fatto che tali locali resteranno territorio della Nazione Ospitante, saranno inviolabili e soggetti al controllo ed all'autorità esclusive della FMP;

(b) solo i Comandanti della Forza della FMP potranno consentire l'accesso di qualsiasi funzionario governativo o di qualunque altra persona che non sia membro della FMP a tali locali.

2. Il Governo si impegna a coadiuvare la FMP per farle avere e metterle a disposizione, ove possibile, acqua, elettricità ed altre strutture in esenzione da oneri o, ove ciò non sia possibile, alla tariffa più favorevole, ed in caso di interruzione o minaccia di interruzione del servizio, a concedere ai bisogni della FMP, per quanto nei suoi poteri, la stessa priorità accordata ai servizi essenziali. Nei casi in cui tali utenze o strutture non vengano fornite in esenzione da oneri, la FMP provvederà al pagamento a condizioni da concordare con le autorità competenti della Repubblica di Albania. La FMP sarà responsabile della manutenzione e del mantenimento delle strutture in tal modo fornite; resta inteso che il funzionamento, gli spostamenti e l'accesso non saranno ostacolati in attesa del pagamento di tali oneri o dazi.

3. La FMP avrà il diritto, ove necessario, di generare, all'interno dei suoi locali, l'elettricità di cui necessita e di trasmettere e distribuire tale elettricità.

4. La FMP, nello svolgimento dell'Operazione, potrebbe avere necessità di apportare miglioramenti o modifiche a talune infrastrutture della Repubblica di Albania, quali strade, sistemi di utenze, ponti, gallerie, edifici ecc. Ciascuno di tali miglioramenti o modifiche di carattere non temporaneo diverranno parte di e di proprietà di quell'infrastruttura. I miglioramenti o le modifiche temporanee potranno essere

rimosse a discrezione dei Comandanti della FMP, e l'installazione potrà essere riportata, per quanto possibile, alle sue condizioni originarie.

Articolo VIII
Istanze e procedimenti legali

1. Le istanze per danni o lesioni al personale o alle proprietà del Governo, ovvero al personale privato o alle proprietà della Repubblica di Albania saranno demandate, tramite le Autorità governative della Repubblica di Albania, al Comandante della Forza della FMP, e saranno composte in conformità con le disposizioni seguenti. In caso di lesioni al personale o danni a proprietà della FMP, causati dal Governo della Repubblica di Albania, dal suo personale o da qualsiasi suo cittadino, tranne in caso di misfatti gravi e intenzionali, ciascuna delle Nazioni che partecipano alla FMP potrà rinunciare a tutte le richieste di indennizzo, restauro o rimborso per le lesioni o i danni provocati.

2. Le procedure relative alle istanze ed alla composizione delle controversie che potrebbero insorgere per atti o avvenimenti nocivi provocati dalla FMP o dal personale della FMP a svantaggio della Repubblica di Albania, persone giuridiche o cittadini della Repubblica di Albania, come pure le procedure per trattare le istanze per danni della FMP saranno stabilite con Accordi separati.

3. Le istanze che insorgono per attività connesse a disordini civili, protezione della FMP, uso di armi da fuoco, ovvero incidentali ad un'esigenza operativa (ad esempio, attività che prevedono il supporto, l'attuazione e la partecipazione della FMP e del personale della FMP all'Operazione e che sono necessarie a proteggere la FMP) sono escluse e non costituiranno la base per il pagamento di indennizzi.

4. Nel caso in cui vengano intentati procedimenti civili nei confronti del personale della FMP dinanzi a qualunque Tribunale albanese, il Comandante della Forza della FMP dovrà essere immediatamente avvertito e dovrà dichiarare al Tribunale se il procedimento si riferisce a mansioni e compiti ufficiali del personale interessato o meno.

(a) Nel caso in cui il Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti saranno sospesi. Tranne nei casi in cui diversamente concordato, eventuali controversie o cause di diritto privato di cui siano parte la FMP o il personale della FMP e su cui i Tribunali albanesi non hanno giurisdizione in virtù di una qualunque delle disposizioni del presente Accordo, saranno composte da una Commissione Permanente per i Contenziosi, che sarà all'uopo istituita di comune accordo, in conformità con l'Articolo 1.2.

(b) Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento non si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti potranno aver corso. Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che un membro della FMP e delle operazioni non sia in grado, dovendo svolgere mansioni/compiti ufficiali o per assenza autorizzata, di proteggere i suoi interessi nel procedimento, il tribunale, su richiesta del convenuto, potrà sospendere il procedimento fino a quando l'incapacità non sussisterà più, ma per non più di novanta giorni. Le proprietà di un membro della FMP e delle operazioni, di cui il convenuto ha bisogno - come attestato dal Comandante della Forza della FMP - per espletare le sue mansioni/compiti ufficiali, non potranno essere sequestrate per eseguire una sentenza, decisione o ordinanza. La libertà personale di un membro della FMP e delle operazioni non sarà limitata in un procedimento civile, né per eseguire una sentenza, una decisione o una ordinanza, né per rispettare un giuramento, né per nessun altro motivo.

Articolo IX

Rifornimenti, approvvigionamenti e servizi e misure sanitarie

1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, nella misura maggiore possibile, e se possibile gratuitamente, articoli e rifornimenti, quali provviste alimentari e carburante, veicoli ed altre attrezzature, approvvigionamenti ed altri beni e servizi necessari per la sussistenza e le operazioni. In caso di acquisti effettuati dalla FMP sul mercato locale, la FMP, sulla base delle osservazioni svolte e delle informazioni fornite dal Governo in merito, eviterà ripercussioni nefaste sull'economia locale. La FMP sarà esonerata dalle imposte generali sulle vendite per tutti gli acquisti ufficiali nella Repubblica di Albania.

2. Alla FMP sarà consentito importare ed esportare in esenzione da dazi o altre restrizioni attrezzature, rifornimenti ed approvvigionamenti necessari per l'Operazione, a condizione che tali beni siano per uso ufficiale della FMP o per vendita tramite i commissari o le mense per il personale della FMP. I beni venduti saranno per uso esclusivo del personale della FMP e non potranno essere trasferiti ad altre parti.

3. La FMP ed il Governo collaboreranno per i servizi sanitari e si presteranno reciprocamente la massima collaborazione su questioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il controllo delle malattie contagiose, in conformità con le Convenzioni internazionali.

4. Alla FMP sarà consentito contrattare direttamente con i fornitori per servizi e forniture nella Repubblica di Albania, senza dover pagare imposte o dazi. Tali servizi e forniture non saranno soggetti a vendite o ad altre imposte. Tuttavia, il personale locale assunto ed impiegato dalla FMP sarà:

   (a) immune da procedimenti legali per le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti commessi in servizio;

   (b) immune dagli obblighi del servizio nazionale e/o militare;

   (c) esente da tassazione su stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dalla FMP.

Articolo X
Valuta

1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, dietro rimborso in valuta reciprocamente accettabile, la valuta locale necessaria per la FMP, ivi compreso il pagamento del personale della FMP, al tasso di cambio più favorevole per la FMP.

Articolo XI
Comunicazioni

1. Il Governo riconosce che per l'Operazione sarà necessario usare canali di comunicazione. Alla FMP sarà consentito far funzionare la sua posta ed i suoi servizi di telecomunicazione interni, ivi compresi i servizi per le trasmissioni. Ciò comprenderà il diritto di utilizzare i mezzi ed i servizi necessari a garantire la piena capacità di comunicazioni, ed il diritto di usare a tal fine l'intero spettro elettromagnetico, senza spese. Nell'attuare tale diritto, la FMP si sforzerà al massimo per coordinare e prendere in considerazione i bisogni e le necessità delle autorità competenti della Repubblica di Albania.

Articolo XII
Collegamento

Il Comandante della Forza della FMP ed il Governo adotteranno le misure appropriate per garantire un collegamento stretto e reciproco ad ogni livello adeguato.

Articolo XIII
Controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato.

2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorità albanesi.

Articolo XIV
Varie

1. Ogni qualvolta, nel presente Accordo, ci si riferisce ai privilegi, alle immunità ed ai diritti della FMP e del personale della FMP ed alle facilitazioni che il Governo si impegna a concedere alla FMP, il Governo si assumerà la responsabilità ultima dell'attuazione e del rispetto di tali privilegi, immunità, diritti ed agevolazioni da parte delle autorità locali competenti della Repubblica di Albania.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dopo il deposito dell'ultima dichiarazione delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine previste. Il presente Accordo sarà applicabile dal giorno della firma. In attesa che vengano espletate le procedure interne, la parte interessata dichiarerà che l'Accordo sarà temporaneamente applicabile al momento della firma.

3. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla partenza dell'ultimo elemento della FMP dalla Repubblica di Albania, tranne per quanto riguarda:

   (a) l'Articolo II, paragrafo 1, l'Articolo IX, paragrafo 4, e l'Articolo XIII, che resteranno in vigore;
   (b) le disposizioni dell'Articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 3, che resteranno in vigore fino a quando saranno state composte tutte le controversie insorte prima della sospensione del presente Accordo e presentate in base alle disposizioni degli accordi separati di cui all'Articolo VIII.

4. Qualunque Parte al presente Accordo potrà proporre emendamenti a ciascuna delle sue disposizioni Tali emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati accettati per iscritto da tutti gli Stati firmatari.

5. Qualunque parte che desideri recedere dal presente Accordo dovrà darne notifica scritta con due mesi di anticipo a tutti gli altri Stati.

6. Qualunque Nazione avrà il diritto di aderire al presente Accordo; per tale Nazione l'Accordo entrerà in vigore alla firma o alla ratifica, a seconda dei casi.

IN FEDE DI CHE

i seguenti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 aprile 1997 in lingua inglese in un unico originale, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ne invierà copie autenticate a tutti i firmatari ed agli Stati che vi aderiranno.

99G0101

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 marzo 1999, n. 50.

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del pro-

cedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.»;

b) al comma 4, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

c) al comma 5, dopo la lettera *g*-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

«*g*-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione».

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. – *1*. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

Art. 3.

(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4.

(Relazione annuale di semplificazione)

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

Art. 5.

(Analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Art. 6.

(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

Art. 7.

(Testi unici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente

definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera *e)* del comma 2.

4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Con-

siglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consigliò dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere *d), e)* e *f)*, si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, e dal comma 4.

Art. 8.

(Testo unico in materia di pubblico impiego)

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli». Conse-

guentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: «e accessorio».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: «ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello» sono sostituite dalla seguente: «allo».

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole «entro il 30 novembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1999». All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole «entro i successivi novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1999».

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Applicazione di disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici*

legge 11 luglio 1986, n. 390.

2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*

testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.

4) *Procedimenti inerenti alla nautica da diporto*

legge 11 febbraio 1971, n. 50.

5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*

legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.

6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*

codice civile, articolo 2545;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973;

legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*

regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;

regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;

regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;

legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;

legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera *b),* e articolo 14;

codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;

disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;

legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;

legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera *b*).

9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*

legge 8 agosto 1895, n. 556;

regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;

legge 21 febbraio 1989, n. 99;

testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

legge 3 aprile 1979, n. 103;

legge 11 maggio 1971, n. 390;

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

legge 25 aprile 1957, n. 283;

legge 29 dicembre 1990, n. 405;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*

legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.

13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*

decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.

14) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*

legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.

15) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;

testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.

16) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

17) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.

18) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*

testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;

regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

19) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

20) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.

21) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

22) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;

legge 16 settembre 1960, n. 1014;

legge 27 luglio 1978, n. 392;

legge 15 dicembre 1990, n. 396.

23) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo*

legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.

25) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.

26) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*

testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

27) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*

codice della navigazione, articolo 73;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.

28) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*

legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.

29) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;

regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

legge 23 dicembre 1977, n. 952;

legge 9 luglio 1990, n. 187;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

30) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*

legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.

31) *Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo*

legge 30 aprile 1985, n. 163;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.

32) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*

legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.

33) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*

legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.

34) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.

35) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto* ex *articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.

36) *Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.

37) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.

38) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*

legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.

39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 8 agosto 1985, n. 431.

40) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

41) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici*

legge 5 agosto 1981, n. 416.

42) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

43) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

44) *Procedimento per:*

– il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

– l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;

– verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

45) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-*bis*;

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-*bis*;

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-*sexies*;

legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

46) *Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

47) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori*

testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

48) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria*

codice della navigazione, articoli 753 e 775.

49) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili*

codice della navigazione, articoli da 861 a 873.

50) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici*

codice della navigazione, articoli 799 e 804;

legge 2 aprile 1968, n. 518;

decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972;

decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.

51) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo*

legge 11 gennaio 1979, n. 14.

52) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici*

codice della navigazione, articolo 731;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

53) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto*

legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.

54) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche*

legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.

55) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)*

codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.

56) *Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura*

legge 7 marzo 1996, n. 108;

decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996;

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

57) *Procedimento di sostegno alle vittime del* racket

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA *A)*, DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) *Procedimento di liquidazione della pensione*

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-*bis* e 30-*ter*;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) *Procedimento di liquidazione* una tantum

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) *Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

ALLEGATO 3
(articolo 7, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

1) *Ambiente e tutela del territorio*

2) *Urbanistica ed espropriazione*

3) *Finanze e tributi*

4) *Documentazione amministrativa e anagrafica*

5) *Agricoltura*

6) *Pesca e acquacoltura*

7) *Università e ricerca*

8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

99G0097

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. **51.**

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettere *c)* ed *m),* e 2, comma 1, lettera *b),* nonché le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni integrative concernenti l'ufficio del Garante

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo le parole: «ufficio composto», sono inserite le seguenti: «, in sede di prima applicazione della presente legge,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: *a)* l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; *b)* le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; *c)* il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.».

Art. 2.

Disposizioni correttive concernenti l'ufficio del Garante

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall'articolo 1 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

«*1-quater*. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.».

2. Nel comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Le norme concernenti l'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione» e le parole: «sono altresì previste» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-*quater,* cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.».

4. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.».

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

«*6-bis.* Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.».

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di «Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Si riporta l'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *m)*, della legge n. 676/1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-b) (omissis);

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d)-l) (omissis);

m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

mento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale».

— Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 676/1996:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) (omissis);

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; in particolare il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessnta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 33 della citata legge n. 675/1996, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 33 *(Ufficio del Garante).* — 1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, *in sede di prima applicazione della presente legge,* da dipendenti dello Stato e di altre amininistrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equipatato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

1-bis. *È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:* a) *l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;* b) *le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;* c) *il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale. *Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1º gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.*

1-ter. *L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.*

1-quater. *Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale.

1-quinques. *In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.*

1-sexies. *All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.*

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

3. *In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione* ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento *sono determinate le indennità di cui all'art. 30, comma 6, e altresì previste* le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonché della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

3-bis. *Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-*quater, *cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.*

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali *ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.*

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

6-bis. *Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria*».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca norme per la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta l'art. 36, nel testo vigente:

«Art. 36 *(Reclutamento del personale).* — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi al principio del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparizialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requsiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le ammini-

strazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave».

— La legge 31 luglio 1997 n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29/1993:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori di ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto delle temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

— Si riporta l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, recante «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria»:

«Art. 41 *(Indennità di funzione)*. — 1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058».

— Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegratario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) *(Soppresso);*

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) *(Soppresso)*;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previste da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Note all'art. 2:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Per il decreto legislativo n. 29/1993 v. nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 33 della legge n. 675/1996, come modificato dal presente decreto, v. nelle note all'art. 1.

— L'art. 30, comma 6, della citata legge n. 675/1996, è il seguente:

«6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti».

— L'art. 32 della citata legge n. 675/1996, è il seguente:

«Art. 32 *(Accertamenti e controlli)*. — 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni o verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulle richieste del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento, sono individuate con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante».

99G0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999, n. **52.**

Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 88-*bis* del regio decreto 21 aprile 1942, n 444, recante l'«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato», come aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250;

Visto l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il «Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali»;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la nota n. 385 del 17 dicembre 1993, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato l'esigenza di tenere in forma automatizzata i registri contemplati nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Ritenuto opportuno dare validità anche alle registrazioni tenute in forma automatizzata, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.

2. I documenti informatici contengono i dati previsti dai seguenti registri ora in uso:

a) presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1) registro generale dei ricorsi (modello all. CdSG1);

2) registro protocollo di sezione dati generali (modello all. CdSG2);

3) registro protocollo di sezione - iter procedurale (modello all. GdSG3);

4) registro degli atti per sezione (modello all. CdSG4);

5) registro delle istanze di fissazione di udienza per sezione (modello all. CdSG5);

6) registro delle istanze di prelievo per sezione (modello all. CdSG6);

7) registro ordinanze di sospensione per sezione (modello all. CdSG7);

8) registro delle decisioni per sezione (modello CdSG8);

b) presso il Consiglio di Stato in sede consultiva:

1) protocollo generale per sezione (modello CdSC1);

c) presso i tribunali amministrativi regionali e sezioni autonome:

1) registro generale dei ricorsi (modello all. TAR1);

2) registro delle ordinanze collegiali (modello all. TAR2);

3) registro delle ordinanze presidenziali (modello all. TAR3);

4) registro ordinanze di sospensiva (modello all. TAR4);

5) registro delle sentenze (modello all. TAR5);

6) registro delle domande di fissazione di udienza (modello all. TAR6);

7) protocollo atti (modello TAR7).

Art. 2.

1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni.

2. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.

Art. 3.

1. Le modalità di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia amministrativa, in applicazione delle norme tecniche vigenti in materia.

Art. 4.

1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei è stata duplicata su supporto informatico.

2. I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 98

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 88-*bis* del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato):

«88-*bis.* I registri contemplati nel presente regolamento possono essere tenuti anche in forma automatizzata, utilizzando modelli da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato».

— L'art. 25 del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), così recita:

«Art. 25 — *(Registrazioni mediante procedimenti meccanografici).* — Le registrazioni prerviste dagli articoli 23 e 24 possono anche essere eseguite mediante procedimenti meccanografici da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed udito il parere del Consiglio di Stato, in modo che siano assicurati l'ordine, la tempestività e la conservazione delle registrazioni stesse».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati».

— Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 25 settembre 1907.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 51 del citato regio decreto n. 642/1907, è il seguente:

«Art. 51. — Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta, Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro-ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

Nello stesso decreto di fissazione di udienza il presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente».

— Si riporta il testo degli articoli 37, 59, 72, 73 e 88 del citato regio decreto n. 444 del 1942:

«Art. 37. — Gli affari diretti dai Ministri al Presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall'art. 55 della legge».

«Art. 59. — Oltre i registri, di cui nell'art. 37 del presente regolamento, le sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico».

«Art. 72. — La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del contro-ricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma secondo dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione.

Il registro è vistato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine, del numero dei fogli di cui il registro si compone.

È chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, dove essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti all'adunanza plenaria».

«Art. 73. — Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:

1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

2) ruolo dei ricorsi urgenti;

3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio;

4) registro per i processi verbali di udienza;

5) registro dei decreti del Presidente;

6) registro, delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa;

7) registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito».

«Art. 88. — Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle Sezioni.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze».

— Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 214/1973 è il seguente:

«Art. 23 *(Registro generale dei ricorsi).* — La segreteria tiene il registro generale di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne, nel quale devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del contro-ricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidentali e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa prescritta, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

È chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale».

«Art. 24 *(Ruoli e registri particolari).* — La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;

2) registro per i processi verbali di udienza;

3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione è stata trasmessa;

5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio».

99G0106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di lire 284.868.494 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 concernente interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2955).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'articolo 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta l'assegnazione, tra l'altro, alla provincia autonoma di Bolzano, della somma di lire 4.500.000.000 per gli interventi di somma urgenza ed urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la nota n. 26.3.6342/GW/og del 7 settembre 1998 con la quale la provincia autonoma di Bolzano dichiara un importo disponibile che deve considerarsi di lire 284.868.494 a valere sulla predetta assegnazione di lire 4.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla provincia autonoma di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 284.868.494 assegnata alla provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla provincia autonoma di Bolzano al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1664

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 22 novembre 1997, concernente riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997, con il quale è stato riconosciuto al sig. Mussa Giorgio il titolo di studio post-secondario denominato «maitrise en droit public» conseguito nella sessione di maggio 1994 presso l'università di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Rilevato che, nel suddetto decreto, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al positivo compimento

di un tirocinio, come previsto dalla legislazione italiana vigente, nonché al superamento di un esame composto da una prova scritta ed una prova orale;

Considerato che al sig. Mussa, in possesso del solo titolo accademico, sono stati in tal modo consentiti l'accesso e l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati;

Ritenuto che la direttiva comunitaria n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 è preordinata a consentire ai cittadini degli Stati membri di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

Ritenuto, pertanto, che ai fini della possibile applicabilità della direttiva in questione appare necessario da un lato che il migrante si qualifichi come professionista abilitato nel proprio Paese di provenienza, e dall'altro che il riconoscimento sia preordinato — eventualmente previa applicazione di una misura compensativa — alla iscrizione in un albo professionale;

Rilevato che, affinché possa trovare applicazione la direttiva 89/48/CEE, ai sensi dell' art. 1, è infatti necessario che il migrante sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine e dal quale risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondario di durata minima di tre anni e che lo stesso «possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Paese membro o esercitarla»;

Ritenuto, pertanto che, riguardata nella prospettiva del migrante, la disposizione ora richiamata implica necessariamente che questi abbia concluso — nel Paese di provenienza — l'intero percorso formativo e sia perciò ivi autorizzato ad esercitare la professione;

Ritenuto che, in relazione alla situazione del sig. Mussa, le condizioni predette non si sono realizzate, in quanto il medesimo — in possesso del solo titolo accademico di «maitrise en droit public» — non ha completato in Francia l'*iter* formativo preordinato a svolgere la professione di avocat;

Considerato, sotto altro profilo, che l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non appare consentita alla luce del dettato delle disposizioni comunitarie, non potendo essere considerata — quella del praticante — una professione regolamentata nel senso della direttiva, rappresentando, per converso, una fase del percorso formativo previsto dal nostro ordinamento per l'accesso alla professione di avvocato;

Osservate le disposizioni normative dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 gennaio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

È annullato il decreto di riconoscimento emesso in favore del sig. Mussa Giorgio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A1665

DECRETO 18 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hofer Bernhard, nato il 10 aprile 1970 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «diplom-ingenieur Univ» conseguito presso la Technische Universitat Munchen il 12 settembre 1994;

Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che il richiedente non può esercitare, né ha dimostrato di aver esercitato in Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto attività equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano;

Ritenuto che l'esperienza professionale documentata dall'istante risulta essere carente nell'ambito professionale per cui richiede il riconoscimento;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato

oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa la durata del tirocinio in anni tre, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

1. Al sig. Hofer Bernhard, nato il 10 aprile 1970 a Bolzano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale «diplom-ingenieur Univ», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie: scienza delle costruzioni - tecnica delle costruzioni - idraulica.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995 n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente le materie individuate al n. 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni tre e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istane che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*.

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A1666

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999.

Sospensione della riscossione del carico tributario dovuto dal «Mobilificio Santa Lucia» S.p.a., in Prata di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 7 dicembre 1998, con la quale la società «Mobilificio Santa Lucia» S.p.a., con sede in Prata di Pordenone (Pordenone), via Manin, 34, ha presentato, ex art. 39, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, istanza di sospensione della riscossione per il pagamento del carico tributario relativo ad imposte dirette afferenti gli anni 1987 e 1988, iscritti nei ruoli posti in essere in riscossione alla scadenza 10 settembre 1997, per un importo complessivo di L. 627.599.610, adducendo di trovarsi allo stato attuale nell'impossibilità di corrispondere il predetto rilevante importo;

Vista la circolare ministeriale 284/E del 31 ottobre 1997, con la quale si dispongono le istruzioni afferenti i provvedimenti di rateizzazione e sospensione dei tributi disposti rispettivamente ai sensi dell'art. 19, comma 3 e 4 e dell'art. 39, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e sue successive modificazioni;

Vista inoltre la circolare ministeriale 260/E del 5 novembre 1998, con la quale dal 19 novembre 1998 la competenza all'adozione dei provvedimenti agevolativi previsti dagli articoli 19, commi 3 e 4 e 39, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è demandata alle direzioni regionali delle entrate, le quali cureranno la materie in base le direttive impartite ed i criteri contenuti nella succitata circolare 284/E del 31 ottobre 1997;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la regione Friuli-Venezia Giulia, sezione distaccata della provincia di Pordenone, ha espresso parere favorevole, tenendo anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, alla concessione della pre-

detta sospensione, in quanto, nel caso specifico, sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, di assicurare e di mantenere il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla società Mobilificio Santa Lucia S.p.a., con sede in Prata di Pordenone (Pordenone);

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie in esame rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nel testo integrato dall'art. 4 della menzionata legge n. 46 del 1980, concernente la sospensione delle imposte dirette erariali in presenza di particolari condizioni;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 627.599.610 dovuto dalla società «Mobilificio Santa Lucia» S.p.a. di Prata di Pordenone è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata della provincia di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

In via cautelare, il concessionario della riscossione manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata della provincia di Pordenone, per la quota parte del credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata a favore della predetta sezione staccata, va presentata nel termine che sarà fissato dalla stessa:

la sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte del debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 22 febbraio 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A1667

DECRETO 23 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chatillon.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionameno degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1198/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 11/D del 19 gennaio 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio del registro di Chatillon ha comunicato il mancato funzionamento del predetto ufficio nel periodo dal 15 al 20 febbraio 1999 per lavori di installazione di un impianto di ascensore dell'edificio sede del Municipio e degli uffici finanziari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chatillon dal 15 al 20 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 23 febbraio 1999

Il direttore: BIONDO

99A1668

DECRETO 23 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1198/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 221 del 19 gennaio 1999 con la quale il direttore reggente dell'Ufficio distrettuale delle imposte

dirette di Chatillon ha comunicato il mancato funzionamento del predetto ufficio nel periodo dal 15 al 20 febbraio 1999 per lavori di installazione di un impianto di ascensore dell'edificio sede del municipio e degli uffici finanziari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon dal 15 al 20 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 23 febbraio 1999

Il direttore: BIONDO

99A1669

DECRETO 5 marzo 1999.

Modificazione della misura del saggio degli interessi annui dovuti per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998, con il quale si è provveduto a ridurre la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile fissandola al 2,5 per cento in ragione d'anno con decorrenza 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale modifica, all'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la misura degli interessi del nove per cento annuo sulle dilazioni di pagamento e stabilisce che tale misura è determinata con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi annui a scalare in misura del cinque per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1999

Il Ministro: VISCO

99A1754

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 febbraio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni relativi all'emissione del 26 febbraio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 18 febbraio 1999 che ha disposto per il 26 febbraio 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 26 febbraio 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a € 98,48.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a lire 183.919.014.670 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 agosto 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a € 97,75.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1728

DECRETO 5 marzo 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1999 è pari a 18.658 miliardi di lire (pari a 9.635 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 marzo 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1727

DECRETO 5 marzo 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1999 è pari a 18.658 miliardi di lire (pari a 9.635 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 marzo 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 marzo 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1729

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 dicembre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato ad un'opera di Gian Lorenzo Bernini.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale e stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto i decreti 12 gennaio 1998, 30 aprile 1998, 7 maggio 1998 e 2 luglio 1998 con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare ad un'opera di Gian Lorenzo Bernini, nel IV centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Gian Lorenzo Bernini, nel IV centenario della nascita, nel valore di L. 900.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: mm 13¼ ×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura l'«estasi di Santa Teresa», scultura realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel 1647, posta all'interno della chiesa di Santa Maria della Vittoria, in Roma. Completano il francobollo le leggende «ESTASI DI SANTA TERESA», «GIAN LORENZO BERNINI» e «ROMA-SANTA MARIA DELLA VITTORIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A1670

DECRETO 17 dicembre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della pubblicazione delle Regie Patenti a favore dei Valdesi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, 14 settembre 1998 e con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, che prevede l'emissione di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della pubblicazione delle Regie Patenti a favore dei Valdesi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del 150° anniversario della pubblicazione delle Regie Patenti a favore dei Valdesi, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce il testo delle Lettere Patenti a favore dei Valdesi firmato dal Re Carlo Alberto il 17 febbraio 1848 e, in sovrapposizione, un candeliere circondato da sette stelle con il motto «LUX LUCET IN TENEBRIS», risalente al XVII sec., stemma della Chiesa Valdese. Completano il francobollo la leggenda «150° ANNIVERSARIO DELLA EMANCIPAZIONE DEI VALDESI 1848-1998», LA SCRITTA «ITALIA» ED IL VALORE «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A1671

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 febbraio 1999.

Rideterminazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1998-99.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti i decreti ministeriali 11 giugno 1998 e 5 agosto 1998 con i quali sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le deliberazioni dei senati accademici delle università di Firenze, Pisa e Torino adottate rispettivamenfe in data 27 gennaio 1999, 19 dicembre 1998 e 19 gennaio 1999 con le quali è stato richiesto un ampliamento del numero dei posti disponibili, nei limiti delle potenzialità formative a suo tempo comunicate, per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia determinato con i citati decreti ministeriali;

Vista la nota del 17 febbraio 1999 con la quale il Ministro della sanità ha espresso parere favorevole in ordine all'ampliamento, per l'anno accademico 1998-99, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia nelle predette università;

Considerato che l'accoglimento delle richieste avanzate dalle università di Firenze, Pisa e Torino, in ragione del numero complessivamente limitato degli ampliamenti proposti, non determina una sostanziale modifica della programmazione nazionale, tenuto anche conto delle motivazioni addotte nelle citate deliberazioni;

Decreta:

Il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1998-99, definito con i decreti ministeriali 11 giugno 1998 e 5 agosto 1998, è rideterminato per le università di Firenze, Pisa e Torino rispettivamente in numero di 200, 162 e 300 posti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A1672

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 1999.

Modificazione allo statuto sociale della società Minerva Vita Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1116).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1953 con il quale la società Minerva Vita Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Minerva Vita Assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 12 gennaio 1999 nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale con riferimento all'art. 1 concernente la denominazione sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Minerva Vita Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, con la modifica apportata all'art. 1, concernente la variazione della denominazione sociale da «La Minerva Vita e rami diversi Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» o, in breve, «Minerva Vita Assicurazioni S.p.a.» a «Zurich Investments Life S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». (Piano di ripartizione relativo al 1998).

Si pubblica qui di seguito il piano di finanziamento relativo ai progetti di cui all'art. 4 della legge n. 216/1991, disposto con decreto n. 34558 del 21 dicembre 1998 di questo ufficio centrale e registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia con impegno n. 13 del 22 dicembre 1998 ed alla Corte dei conti il 12 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 16.

	COMUNE	Contributo finanziato	Attivita' finanziate
	PROVINCIA DI CAGLIARI		
1	ASSEMINI	72.400.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada
2	CAGLIARI	129.120.000	Inserimenti lavorativi e borse/lavoro per 10 ragazzi
3	CAGLIARI	229.130.000	Laboratorio "oro e argento" per 14 ragazzi Lab. 'imbottitura e tappezzeria" per8 ragazzi
4	CARBONIA	55.750.000	Inserimenti lavorativi e borse/lavoro per 5 ragazzi
5	DOLIANOVA	68.800.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada
6	FLUMINIMAGGIORE	40.240.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 2 ragazzi
7	GUSPINI	99.120.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi
8	IGLESIAS	79.380.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 4 ragazzi Laboratorio meccanico per 1 ragazzo Laboratorio marmista per 1 ragazzo Laboratorio floricoltura per 2 ragazzi
9	SAN GAVINO MONREALE	60.000.000	Servizio di educativa territoriale educatori di strada
10	SANT'ANTIOCO	135.480.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per '6 ragazzi Lab. ceramica artistica per 8 ragazzi
11	SETTIMO SAN PIETRO	49.550.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada Inserimenti lavorativi per 2 ragazzi
12	VILLASOR	42.120.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada
	PROVINCIA DI NUORO		
13	ORGOSOLO	63.600.000	Laboratorio lav. metalli per 15 minori laboratorio lav. dell'oro per 15 minori
14	ORUNE	55.700.000	Inserimenti lavorativi per 5 ragazzi

15 TORTOLI'	65.650.000	Lab:"falegnameria per maestri d'ascia" 'per 5 ragazzi
PROVINCIA DI ORISTANO		
16 CABRAS	103.708.000	Laboratorio: elettrotecnica Laboratorio: serigrafia-fotoserigrafia e borse/lavoro per 10 ragazzi
PROVINCIA DI SASSARI		
17 OLBIA	45.660.000	Praticantato in servizi social. utili "Vigili urbani volontari" per 5 ragazzi
18 OLBIA	146.640.000	Laboratori preprofessionali: "rimessaggio imbarcazioni" per 8 ragazzi Laboratorio preprofessionale "realizzazzione di aree verdi per 7 ragazzi"
TOTALE	1.542.048.000	

	COMUNE	Contributo finanziato	Attivita finanziate
	PROVINCIA DI CASERTA		
1	CASAL DI PRINCIPE	204.000.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 30 ragazzi
2	GRICIGNANO D'AVERSA	35.000.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 5 ragazzi
3	TEVEROLA	163.980.000	Centro di aggregazione e polifunz. (rec.scol.,sost.famiglie, attivita' sportive e tempo libero) Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi Servizio di educativa territoriale: educatori di strada
	PROVINCIA DI NAPOLI		
4	CERCOLA	266.720.000	Formazione/lavoro con borse/ lavoro per 20 ragazzi nella lavorazione del cuoio e di altre forme di artigianato artistico
5	GRUMO NEVANO	108.000.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 15 ragazzi
6	NAPOLI	732.048.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 15 ragazzi (punto ristoro sociale) n.3 Centri di aggregazione giovanile (att. teatrali, sportive, ricreative, fotograti, rec. scolas. sost. famiglie) S. Giovanni a Teduccio Centro incontro Bagnoli Centro d'incontro Barra
7	NOLA	89.200.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi- corso di formazione per la lavorazione della cartapesta
8	S. GIUSEPPE VESUVIANO	78.000.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi
9	S. ANASTASIA	75.940.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada

PROVINCIA DI SALERNO			
10	BATTIPAGLIA	75.000.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi
11	CAPACCIO	64.600.000	Servizio di educativa territoriale: educatori di strada
12	SALERNO	101.500.000	Servizi di informazione/orientamento Servizio alle famiglie Mediazione sociale e/o penale
13	S. MARZANO SUL SARNO	70.800.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 12 ragazzi
14	S.VALENTINO TORIO	71.500.000	Tirocini formativi con borse/lavoro per 10 ragazzi
	TOTALE	2.136.288.000	

	COMUNE	Contributo finanziato	Attivita' finanziate
	PROVINCIA DI CATANZARO		
1	CATANZARO	120.066.000	Centro di aggregazione Servizio informazione Centro laboratorio Polivalente Corso di mediazione penale
2	BORGIA	96.560.000	Corso lavorazione del vetro per 10 minori
3	CARLOPOLI	43.200.000	Laboratorio artigianale per 5 minori
4	GIRIFALCO	139.109.000	Centro di aggregazione polifunzionale Centro di informazione ed orientamento Corso di falegnameria per 5 minori Corso di lavorazione del ferro per 5 minori
5	LAMETIA TERME	180.292.000	Praticantato in lavori socialmente utili per 10 minori Centro di mediazione sociale
	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA		
6	VIBO VALENTIA	190.700.000	Inserimento lavorativo per 20 minori
7	STEFANACONI	159.964.000	Educativa territoriale Centro di aggregazione
	PROVINCIA DI CROTONE		
8	CASABONA ROCCA DI NETO BELVEDERE SPINELLO	98.041.000	1 Centro di aggregazione Laboratorio di ceramica per 8 minori
9	CUTRO	99.600.000	Centro di aggregazione giovanile Animazione turistica per 10 minori
10	ISOLA CAPO RIZZUTO	106.880.000	Centro di aggregazione
	PROVINCIA DI COSENZA		
11	CASTROVILLARI	93.500.000	Tirocini formativi con borse lavoro x 12 minori

12	CELICO C.A.R. 98	90.000.000	Corso di formazione e produzione artigianale: laboratorio di legatoria per 4 minori laboratorio di teatro per 8 minori laboratorio di pizzeria per 4 minori laboratorio di miele per 2 minori laboratorio di serigrafia per 2 minori laboratorio del ferro per 2 minori
13	LONGOBARDI	37.520.000	Tirocini formativi con borse lavoro x 4 minori
	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		
14	REGGIO CALABRIA	129.236.000	Centro sostegno e recupero scolastico Sportello informazione /orientamento Attività di animazione socio/culturale
15	BIANCO	72.200.000	Educativa di strada Sportello informagiovani
16	BOVA	116.872.000	Centro di aggregazione Corso di informatica per 6 minori
17	BOVA MARINA	162.216.000	Centro di incontro Spazio informagiovani Giaridnaggio e recupero ambientale Corso formativo di pasticceria per 4 minori Corso formativo di riparazione elettodomestici per 4 minori
18	POLISTENA	54.600.000	Centro servizio informagiovani
	TOTALE	1.990.556.000	

	COMUNE	Contributo finanziato	Attività finanziate
	PROVINCIA DI MESSINA		
1	MILAZZO SANTA LUCIA DEL MELA	247.900.000	Educativa territoriale Tirocinii formativi per 15 minori
2	NASO	106.985.000	Centro di aggregazione: laboratorio di ceramica laboratorio di lavorazione del giunco attività sportive e ludico-ricreative
	PROVINCIA DI CATANIA		
3	MISTERBIANCO	158.792.000	Educativa domiciliare
	PROVINCIA DI CALTANISSETTA		
4	CALTANISSETTA	274.000.000	Centro di aggregazione Praticantato in servizi socialmente utili Servizio di mediazione sociale e penale Servizi di segretariato sociale e di informazione e orientamento Attività estiva
	PROVINCIA DI PALERMO		
5	BAGHERIA	436.417.000	Centro polifunzionale: istruzione, orientamento avviamento al lavoro, tempo libero
6	TERMINI IMERESE	168.200.000	Inserimenti lavorativi per 12 minori
	PROVINCIA DI TRAPANI		
7	MARSALA	718.400.000	2 Centri di aggregazione (Amabilina, Sappusi) con laboratori d'incontro per adolescenti

	PROVINCIA DI AGRIGENTO		
8	SCIACCA	133.234.000	Tirocini formativi con borse lavoro x 10 minori
	TOTALE	2.243.928.000	

	COMUNE	Contributo finanziato	Attività finanziate
	PROVINCIA DI BARI		
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	61.200.000	Mediazione sociale e penale
2	CONVERSANO	57.200.000	Mediazione sociale e penale
3	CORATO	61.200.000	Mediazione sociale e penale
4	GRAVINA IN PUGLIA	34.300.000	Tirocini formativi nel comparto agricolo per 12 minori
5	MONOPOLI	85.530.000	Laboratorio videografico per 10 minori Laboratorio escursionistico per 10 minori Laboratorio sportivo per 10 minori
6	NOICATTARO	224.100.000	Realizzazione di una serra e costituzione di una cooperativa per 10 minori
	PROVINCIA DI BRINDISI		
7	TORCHIAROLO	54.600.000	Inserimento in società sportive per 10 minori
	PROVINCIA DI FOGGIA		
8	SAN SEVERO	233.092.000	Educativa territoriale
9	VIESTE	176.060.000	Educativa territoriale Centro di aggregazione
	PROVINCIA DI LECCE		
10	LECCE	75.600.000	Inserimento in società sportive per 10 minori
11	GAGLIANO DEL CAPO	134.062.000	Centro Diurno Polivalente: animazione sportiva - ricreativa laboratori artigianali

12	GALATONE	**51.700.000**	Tirocini formativi con borse lavoro per 5 minori
13	GALLIPOLI ALEZIO SANNICOLA TUGLIE	**300.844.000**	Educativa territoriale domiciliare Centro Aggregativo Polifunzionale Tirocini formativi con borse lavoro per 18 minori
14	GUAGNANO	**182.600.000**	Educativa territoriale domiciliare Centro di Incontro Polifunzionale Interventi formativi
15	RACALE	**75.000.000**	Inserimento lavorativo presso ditte artigianali e commerciali per 5 minori
	PROVINCIA DI POTENZA		
16	BELL[illegible]	**205.000.000**	Centro polifunzionale
	PROVINCIA DI TARANTO		
17	PULSANO	**75.092.000**	Centro di aggregazione attività sportive Laboratorio di agricoltura per 6 minori
	TOTALE	**2.087.180.000**	

99A1679

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10332-XV.J(1589) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0238 (d.f.: Martarello Marry Angels)», che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione dle citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3864-XV.J(1185) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo di seguito indicato nelle differenti versioni, che la Parente A. e C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Orchidea 90 C di colore rosso;
Orchidea 90 C di colore verde;
Orchidea 90 C di colore blu;
Orchidea 90 C di colore giallo;
Orchidea 90 C di colore viola;
Orchidea 90 C di colore bianco;
Orchidea 90 C di colore tremolante bianco;
Orchidea 90 C di colore tremolante giallo;
Orchidea 90 C pioggia oro;
Orchidea 90 C pioggia argento;
Orchidea 90 C serpentelli;
Orchidea 90 C multicolore.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3865-XV.J(1186) del 29 gennaio 1999, il manufatto esplosivo di seguito indicato nelle differenti versioni, che la Parente A. e C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Orchidea 90 D di colore rosso;
Orchidea 90 D di colore verde;
Orchidea 90 D di colore blu;
Orchidea 90 D di colore giallo;
Orchidea 90 D di colore viola;
Orchidea 90 D di colore bianco;
Orchidea 90 D di colore tremolante bianco;
Orchidea 90 D di colore tremolante giallo;
Orchidea 90 D pioggia oro;
Orchidea 90 D pioggia argento;
Orchidea 90 D serpentelli;
Orchidea 90 D multicolore.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22747-XV.J(1826) del 18 febbraio 1999, i manufatti esplosivi di seguito indicati nelle differenti versioni, che la Parente A. e C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo) o importare dalla ditta Jangsu Jianhu Pyrotechnics Industry o dalla ditta An Ping Fireworks della Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Orchidea 70 di colore rosso;
Orchidea 70 di colore verde;
Orchidea 70 di colore blu;
Orchidea 70 di colore giallo;
Orchidea 70 di colore viola;
Orchidea 70 di colore bianco;
Orchidea 70 di colore tremolante bianco;
Orchidea 70 di colore tremolante giallo;
Orchidea 70 pioggia oro;
Orchidea 70 pioggia argento;
Orchidea 70 serpentelli;
Orchidea 70 multicolore;
Orchidea 80 di colore rosso;
Orchidea 80 di colore verde;
Orchidea 80 di colore blu;
Orchidea 80 di colore giallo;
Orchidea 80 di colore viola;
Orchidea 80 di colore bianco;
Orchidea 80 di colore tremolante bianco;
Orchidea 80 di colore tremolante giallo;
Orchidea 80 pioggia oro;
Orchidea 80 pioggia argento;
Orchidea 80 serpentelli;
Orchidea 80 multicolore;
Pot a feu tipo A di colore rosso;
Pot a feu tipo A di colore verde;
Pot a feu tipo A di colore blu;
Pot a feu tipo A di colore giallo;
Pot a feu tipo A di colore viola;
Pot a feu tipo A di colore bianco;
Pot a feu tipo A di colore tremolante bianco;
Pot a feu tipo A di colore tremolante giallo;
Pot a feu tipo A pioggia oro;
Pot a feu tipo A pioggia argento;
Pot a feu tipo A serpentelli;
Pot a feu tipo A multicolore;
Pot a feu tipo B di colore rosso;
Pot a feu tipo B di colore verde;
Pot a feu tipo B di colore blu;
Pot a feu tipo B di colore giallo;
Pot a feu tipo B di colore viola;
Pot a feu tipo B di colore bianco;
Pot a feu tipo B di colore tremolante bianco;
Pot a feu tipo B di colore tremolante giallo;
Pot a feu tipo B pioggia oro;
Pot a feu tipo B pioggia argento;
Pot a feu tipo B serpentelli;
Pot a feu tipo B multicolore.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22317-XV.J(1733) del 22 gennaio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

M.A. FC25 - A53 (d.f.: Martarello Vulcano Etna);
M.A. FC25 - A52 (d.f.: Martarello Vulcano Vesuvio);
M.A. FC25 - A56 (d.f.:. Martarello Vulcano Caracatoa);
M.A. FC25 - A55 (d.f.: Martarello Vulcano Stromboli),

che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago intende importare dalla ditta Red Iantern Firecracker and Fireworks - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1680

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - Manifestazione 1999.

I biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - Manifestazione 1999, appresso elencati, sono stati annullati perché smarriti:

Serie	Dal	Al	Quantità biglietti
C	22791	23000	210
D	23501	24000	500

99A1678

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 marzo 1999

Dollaro USA	1,0908
Yen giapponese	132,77
Dracma greca	321,90
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,9480
Sterlina	0,6776
Corona norvegese	8,5785
Corona ceca	37,603
Lira cipriota	0,57968
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,51
Zloty polacco	4,2568
Tallero sloveno	190,2453
Franco svizzero	1,5933
Dollaro canadese	1,6527
Dollaro australiano	1,7348
Dollaro neozelandese	2,0413
Rand sudafricano	6,7575

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1753

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siliet».

Con decreto n. 805/R.M. 363/D285 del 1° marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SILIET: 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 028280028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A1694

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osteotonina»

Con decreto n. 805/R.M. 42/D286 del 1° marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

OSTEOTONINA:

5 siringhe pronto uso 50 U.I., A.I.C. n. 025213137;

5 siringhe pronto uso 100 U.I., A.I.C. n. 025213149.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A1695

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferlixit»

Con decreto n. 805/R.M. 182/D287 del 1° marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

FERLIXIT: «40» OS IV 5 fiale 3, 2 ml, A.I.C. n. 021455011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., in qualità di rappresentate legale in Italia della A. Nattermann & CIE GMBH (Germania), titolare dell'autorizzazione.

99A1690

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imizol»

Con decreto n. 805/R.M. 138/D288 del 1° marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

IMIZOL: flacone collirio 10 ml, A.I.C. n. 003350016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmigea S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A1696

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bon Lax S. Pellegrino».

Con decreto n. 805/R.M. 57/D277 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

BON LAX S. PELLEGRINO:

1 flacone gocce 10 g, A.I.C. n. 023690011;

20 confetti, A.I.C. n. 023690023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1685

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Argento proteinato».

Con decreto n. 805/R.M. 139/D278 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ARGENTO PROTEINATO:

0,5% flaconcino gocce 5 ml, A.I.C. n. 030964098;

0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030964100;

1% flaconcino gocce 5 ml, A.I.C. n. 030964112;

1% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030964124;

2% flaconcino gocce 5 ml, A.I.C. n. 030964136;

2% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030964148.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1687

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collodio all'acido salicilico».

Con decreto n. 805/R.M. 139/D279 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

COLLODIO ALL'ACIDO SALICILICO: flacone 50 ml, A.I.C. n. 030968010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1688

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pasta di zinco all'acqua».

Con decreto n. 805/R.M. 139/D280 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

PASTA DI ZINCO ALL'ACQUA: 250 g, A.I.C. n. 030984013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1693

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olio di vaselina sterile».

Con decreto n. 805/R.M. 139/D281 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

OLIO DI VASELINA STERILE:

flacone 30 ml, A.I.C. n. 030982021;

fiala 10 ml, A.I.C. n. 030982019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1686

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ittiolo»

Con decreto n. 805/R.M. 139/D282 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ITTIOLO:

«Ittiolo» 10% unguento 30 g, A.I.C. n. 030976017;

«Ittiolo» 10% unguento 250 g, A.I.C. n. 030976029;

«Ittiolo» 20% unguento 30 g, A.I.C. n. 030976031;

«Ittiolo» 20% unguento 250 g, A.I.C. n. 030976043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1692

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua Borica»

Con decreto n. 805/R.M. 139/D283 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ACQUA BORICA: 3% flacone 250 ml, A.I.C. n. 030960013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1691

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solfo alcalino»

Con decreto n. 805/R.M. 139/D284 del 2 marzo 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SOLFO ALCALINO: unguento 250 mg, A.I.C. n. 030987010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Intes, titolare della corrispondente autorizzazione.

99A1689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 25423 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. EDI.ME. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Napoli, via Chiatamone n. 65 (Napoli), per un massimo di trenta dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 24776, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25424 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale,

intervenuto con il decreto ministeriale datato 3 settembre 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento tipografico piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza per un massimo di quindici dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 17 settembre 1997 al 16 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24103.

Con decreto ministeriale n. 25425 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Industria per le arti grafiche Garzanti Verga, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di sessantacinque dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25250, limitatamente all'art. 2.

99A1471

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta DI.GI. S.r.l., in Castiglion Fibocchi

Con decreto ministeriale n. 25457 è approvato il programma per crisi aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998 della ditta S.p.a. DI.GI., con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

99A1508

Elenco di società di revisione per la certificazione di bilancio delle società cooperative e loro consorzi non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, tenuto dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

KPMG Peat Marwichk Fides S.n.c. di Giuseppe Angiolini & C., con sede in Milano;

Polilogos S.r.l., con sede a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Consulaudit S.a.s. del dott. A. Arietti & C., con sede in Torino;

Audirevi S.a.s. di Mario Rendina & C., con sede in Roma;

Fiscontrol S.r.l., con sede in Roma;

Hodgson Landau Brands S.a.s. di dott. Rosario L. Calogero & C., con sede in Milano;

Sala Scelsi Farina BDO, con sede in Milano;

Deloitte & Touche S.n.c., con sede in Roma;

Coopers & Lybrand S.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & sede in Milano;

Revintouch S.a.s. di Marco Oliviero & C., con sede in Seravalle Scrivia (Alessandria);

Analisi - Società di revisione S.r.l., con sede in Reggio Emilia;

Bompani Audit di Bruno Dei & C. S.a.s., con sede in Firenze;

Grant Thornton S.p.a., con sede in Milano (già Italaudit S.p.a.);

Uniaudit S.r.l., con sede in Bologna;

Logos Audit S.n.c., con sede in Prato (Firenze);

Revisioni Italia S.r.l., con sede in Brescia;

Ria & Mazars S.a.s., con sede in Bologna;

Reconta Ernst & Young S.a.s., con sede in Roma;

Arthur Andersen & Co. S.a.s., con sede in Roma;

CEE - Revisione e Certificazione S.a.s., con sede in Milano;

Auditcentro S.r.l., con sede in Firenze;

Asys Audit S.n.c., con sede in Firenze;

C & PI S.r.l., con sede in Brolo (Messina);

Com.Fi.Re.S. Compagnia fiduciaria di revisione e servizi S.r.l., con sede in Palermo;

Price Waterhouse di R. Latini & Co., con sede in Milano;

Metodo S.a.s. di Ponzellini e soci, con sede in Varese;

CZ Revisione S.n.c. di Paolo Martinotti & C., con sede in Milano;

Società generale di revisione e certificazione S.a.s. di M. Augusto Barranco & C., con sede in Milano;

Horwath & Horwath Italia S.a.s. di M. De Rosa & C., con sede in Roma;

Leucum - Società di revisione aziendale S.r.l., con sede in Lecco (Como);

Fidalta S.r.l., con sede in Milano;

So.Re.Si - Società di revisione di Salvatore Bono & C. S.n.c., con sede in Sciacca (Agrigento);

Calchi Novati Soc. di revisione S.p.a. (già A.Be.Te. Amministrazioni beni terzi - Società per azioni), con sede in Milano;

GDA Revisori Indipendenti S.a.s. di Dario Colombo e Antonio Cigala, con sede in Milano (già Giancarlo Pagliarini & Soci S.a.s.);

Ifirevi di U. Giacometti & C., con sede in Verona;

Eurcarm S.r.l., con sede in Roma;

Fausto Vittucci di F. Vittucci & C. S.a.s. già First Professional Audit di F. Vittucci & C. S.a.s., con sede in Roma;

Italian Audit Center S.r.l., con sede in Fano (Pesaro);

M.C.S. S.n.c. di Merola Bartolomeo, Caturano Nino e Sorbo Pietro - Società di revisione e certificazione, con sede in Caserta;

T.M.C. Ceneral Audit S.a.s. di Maurizio Monforte, M. Centra & C., con sede in Roma;

Moore Stephens e Co. S.a.s. Revisori contabili di Giancarlo Rossi & C., con sede in Milano;

S.R.C. S.a.s. Revisione e certificazione, con sede in Parma;

Check up aziendale S.r.l., con sede in Padova;

Revirevi S.r.l. (già Revirevi di Gaslini Franco S.a.s. & C.), con sede in Milano;

S.E.R.C.A. Organizzazione e revisione contabile S.n.c. di Brondi dott. Giovanni, Pacchioni dott. Giuliano & C., con sede in Brescia;

Loghisma revisori associati S.r.l., con sede in Ancona;

Reviprof di Allegretti Gianni & C. S.n.c., con sede in Mantova;

Reseco revisioni S.n.c., con sede in Taranto;

So. Med S.r.l., con sede in Trapani;

Trevor S.a.s. di Paolo Foss & C., con sede in Trento.

99A1684

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Assunzione di nuova denominazione sociale e modificazione della autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile dell'azienda «Re Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

L'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1987 alla società «Re Fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, modificata in data 21 febbraio 1995 per effetto della variazione della denominazione sociale e della forma giuridica assumendo la denominazione di «Effeci Fiduciaria S.p.a.», del trasferimento della sede legale da Milano a Torino e della estensione della attività all'organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica variate in «Effeci Società Fiduciaria e di Servizi a r.l.» o, in forma abbreviata «Effeci Fiduciaria S.r.l.», con decorrenza 22 giugno 1998.

99A1682

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Giulianova

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero delle finanze in data 30 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 52 in data 4 febbraio 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 90, sita nel comune di Giulianova, in località lungomare Spalato, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 395, foglio di mappa n. 16, particelle n. 1117 (di mq 64) e n. 1123 (di mq 26).

99A1683

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione di associazioni di produttori ortofrutticoli dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999, l'Associazione produttori ortofrutticoli «Acos», con sede in Villabate (Palermo), corso V. Emanuele n. 148, è stata cancellata dal n. 106 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge del 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999, l'Associazione interprovinciale produttori nocciole e frutta in guscio «Assipron», con sede in Avellino, via Dante n. 33, è stata cancellata dal n. 11 (frutta a guscio) dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge del 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999, la soc. coop. «L'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), via Allaro n. 2, è stata cancellata dal n. 180 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge del 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999, l'Associazione produttori ortofrutticoli «Apodor», con sede in Nocelleto di Carinola (Caserta), via Provinciale s.n.c., è stata cancellata dal n. 164 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge del 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999, l'Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani «Apom», con sede in Fano (Pesaro), via T. Campanella n. 1, è stata cancellata dal n. 12 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge del 20 ottobre 1978, n. 674.

99A1681

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035